



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

composta dai seguenti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - dott. Nicola Saracino | - Presidente |
| - dott. Gianluca Mauro Pellegrini | - Consigliere |
| - dott. Paolo Bonofiglio | - Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero **4613** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2022**, trattenuta in decisione in data **24/04/2026**, con assegnazione dei termini ridotti, vertente

TRA

- **Parte_1** **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Marino Properzi come da procura in atti;

ATTRICE

E

- **Controparte_1** **P.IVA_2** ,
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Brughiu come da procura in atti;

CONVENUTA

OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale.

CONCLUSIONI

Per l'attrice: "*Voglia l'Ecc.mo Collegio dell'adita Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) In via principale accertare e*

dichiarare, per i fatti illustrati nella premessa dell'atto di citazione per impugnazione, la nullità del lodo arbitrale in data 13/05/2022 – comunicato dalla segreteria della Camera Arbitrale **Parte_2** in data 16.05.2022 – redatto dall'Arbitro Unico Avv. Luca Carioti, nominato dalla predetta Camera Arbitrale nel procedimento di arbitrato rituale n. 8/2021, tenutosi presso la sede dell'Arbitrato, nei locali della Camera Arbitrale **Parte_2** in Roma, Via Santamaura n. 46. 2) In via subordinata nell'ipotesi di rigetto del primo motivo accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 830, comma I, Cod. proc. civ., in considerazione dei fatti esposti con il secondo capo dell'impugnazione, la nullità parziale del sopra menzionato lodo arbitrale, confermandone la parte motivazionale di cui ai punti dal n. 12.14 al n. 12.22, nonché del punto n. 12.25 e delle relative e connesse parti del dispositivo. 3) In ogni caso ai sensi e per gli effetti dell'art. 830, comma II, Cod. proc. civ., alla luce dei fatti riportati nella narrativa dell'atto di citazione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla **Parte_1** (già **Controparte_2** a **CP_3** [...] avvocati **Pt_1** a titolo di compensi professionali per l'attività da quest'ultima prestata relativamente al bonus ricerca e sviluppo per l'anno di imposta 2019 – meglio identificata in atti – o, in subordine, confermare la determinazione dei compensi ai sensi del D.M.55/2014, di cui al punto n. 12.24 del lodo arbitrale impugnato, nonché accertare e dichiarare l'esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale da parte della società impugnante e, pertanto, dichiarare che nulla è dovuto dalla **Parte_1** alla **Parte_3** a titolo di "indennizzo" per l'asserita risoluzione contrattuale per grave inadempimento. Con il favore di anticipazioni e competenze del procedimento, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) su quanto imponibile".

Per la convenuta: "Voglia l'On.le Corte adita: - rigettare l'avverso appello perchè inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla presente comparsa, e per l'effetto confermare il lodo impugnato, emesso dalla camera arbitrale **Parte_2** - in via subordinata, qualora la Corte di Appello decidesse nel merito, previo rigetto di tutte le avverse domande proposte, a parziale modifica del Lodo, così disporre: • accertato che le Parti avevano concluso un mandato professionale, la cui attività, con riferimento all'anno 2019 è stata portata a compimento dalla **Controparte_4** [...] dichiarare il diritto dell'istante ai propri compensi professionali; • per l'effetto condannare, anche in via incidentale ed in modifica parziale del Lodo, la **Controparte_5** in persona dell.**CP_6** a corrispondere all'Istante, a titolo di compenso maturato per l'attività espletata in relazione al c.d. Bonus Ricerca & Sviluppo, l'importo pari ad €. 58.555,12 (euro cinquantottomilacinquecentocinquantacinque,12), oltre interessi moratori dall'8/3/2021 (giorno di invio del proforma di fattura e di esigibilità del credito) e fino all'effettivo saldo, detratto della somma a stesso titolo liquidata dal lodo e già saldata pari a complessivi €. 11.134,55 (€. 8775,65 oltre Iva e Cpa); • in ogni

caso, accertare e dichiarare la risoluzione anticipata del contratto di mandato sottoscritto dalle parti, per inadempimento della Controparte_5 e per l'effetto, confermare la condanna al risarcimento del danno, così come previsto nel mandato professionale relativo all'attività di assistenza legale e tributaria volta all'ottenimento del c.d. Bonus Ricerca & Sviluppo all'articolo relativo a "diritto di recesso e risoluzione per inadempimento" in favore della [...] Controparte_4 – nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof.ssa Avv. Rossella Miceli – nella misura liquidata dalla Camera Arbitrale, ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia; • rigettare tutte le eccezioni, deduzioni e domande proposte dalla convenuta perché del tutto infondate, pretestuose e sprovviste di qualsiasi supporto probatorio; • con vittoria di spese e onorari dovuti per la procedura arbitrale e per la presente procedura di appello, oltre oneri di legge".

FATTO E DIRITTO

La società attrice ha impugnato il lodo arbitrale del 13/5/2022, relativo al contratto di consulenza sul beneficio fiscale c.d. "bonus ricerca e sviluppo" per le annualità 2019-2020.

Con scrittura del 18/10/2019, CP_5 ha conferito l'incarico professionale a Parte_3 per la verifica delle condizioni previste dalla legge ai fini della fruizione del credito di imposta; il compenso veniva pattuito con formale richiamo al c.d. "success fee": spettava soltanto in ipotesi di riconoscimento del credito di imposta e veniva determinato nella misura pari al 13% per ciascuno dei benefici fiscali oggetto del mandato.

È insorta controversia fra le parti, soggetta alla clausola arbitrale, in relazione al compenso maturato per il credito di imposta 2019.

L'arbitro designato ha accertato la nullità del c.d. "patto di quota lite" e, disattendendo la richiesta di CP_4 del pagamento di euro 58.555,12, ha condannato CP_5 alla minor misura di euro 8.775,65 oltre accessori, quale compenso liquidato secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014; ha inoltre dichiarato la risoluzione del contratto limitatamente all'annualità 2020, riconoscendo l'ulteriore importo di euro 53.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

L'attrice CP_5 (poi denominata CP_2 e quindi incorporata in

Parte_1 ha eccepito la nullità di cui all'art. 829 nn. 4, 9 e 12 c.p.c., stante l'erroneo rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio arbitrale e dell'eccezione di carenza della legittimazione attiva; in subordine, ha eccepito la nullità ex art. 829 n. 11 c.p.c. ai fini della nullità parziale del lodo.

La convenuta ha resistito al gravame e, in subordine, ha proposto impugnazione incidentale condizionata ai fini del pagamento della maggior somma richiesta in sede di arbitrato.

La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, giunta alla cognizione dello scrivente relatore, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti (riportate in epigrafe), con assegnazione dei termini di legge.

Tanto premesso, udito il relatore, osserva la Corte quanto segue.

1. L'attrice lamenta la violazione dell'art. 819 *bis* c.p.c., secondo cui il procedimento arbitrale va sospeso *“se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato”*: il giudizio doveva essere sospeso, senza alcuna “discrezionalità” dell'arbitro, in attesa della decisione sull'impugnazione dell'accertamento fiscale relativo all'indebita compensazione del credito di imposta 2019; infatti, la verifica sulla legittimità della compensazione, la quale realizza l'effettivo accesso al beneficio fiscale, costituisce la condizione contrattuale per il diritto al compenso professionale, oggetto della controversia arbitrale. L'arbitro, per contro, non ha valutato la questione di pregiudizialità “logica ed ontologica” di tale accertamento (essendo peraltro, l'attività svolta nel 2019, identica a quella del 2018 che è già stata oggetto di contestazione e di atto definitivo di recupero): “appare quindi evidente la violazione, oltre che di precise regole procedurali e processuali, nonché del medesimo Regolamento della predetta Camera Arbitrale, ed anche la violazione del diritto di difesa e più in generale del principio del contraddittorio, laddove è stata irritualmente ed erroneamente rigettata l'istanza di sospensione del procedimento arbitrale, ritualmente formulata ai sensi dell'art. 819 *bis* c.p.c.” (v. atto di citazione).

In conformità all'eccezione della convenuta, va rilevata l'inammissibilità del

motivo di impugnazione, genericamente e indistintamente riferito a plurime violazioni in assenza di specifica e pertinente individuazione dell'inosservanza delle regole procedurali: infatti, *“nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è giudizio a critica limitata, proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'art. 829 c.p.c.”* (v. Cass. n. 27321/2020).

Per altro verso, l'impugnante ritiene “altresì integrata l'ipotesi di nullità del lodo arbitrale –e di conseguente legittimazione ad impugnare– di cui all'art. 829 n. 4 in quanto vi è stata decisione nel merito della controversia in un caso in cui il merito non poteva essere deciso, in quanto doveva innanzitutto definirsi la questione pregiudiziale” (v. citazione).

Tale motivo di impugnazione risulta infondato.

L'arbitro ha escluso il rapporto di pregiudizialità, rilevando -per quanto interessa nella presente sede- che *“la sentenza tributaria frutto di un eventuale contenzioso tributario esaurirebbe gli effetti nel limitato perimetro di quel giudizio, senza poter esprimere capacità espansiva in altro giudizio fra parti diverse (peraltro, la parte resistente non ha nemmeno dedotto di aver impugnato gli atti richiamati)”* -v. lodo in atti.

In disparte la mancanza di allegazione e prova (nel giudizio arbitrale) della pendenza dell'impugnazione innanzi al giudice tributario, la statuizione risulta conforme al disposto di cui all'art. 819 c.p.c., secondo cui *“gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge”*.

In proposito, va rammentato che la sola questione rilevante, ai fini della sospensione necessaria, è la pregiudizialità di natura “tecnico-giuridica” e non

anche in senso meramente “logico”.

L’arbitro, nella specie, ha esaminato il contenuto della documentazione proveniente da Agenzia delle Entrate, escludendo l’inadempimento di [...] *Parte_3* rispetto all’attività di consulenza che era oggetto dell’incarico.

D’altro canto, l’accertamento fiscale non fa venire meno il diritto al compenso a fronte delle prestazioni rese, essendo stata accertata la nullità del patto di subordinazione del compenso al positivo riconoscimento del beneficio e restando pertanto esclusa la rilevanza della “condizione contrattuale” posta a fondamento del motivo di impugnazione.

2. Per altro verso, l’impugnante ha eccepito (sia pure all’interno del medesimo motivo) che la creditrice *Parte_3* si è spogliata della legittimazione e dell’interesse ad agire, mediante il conferimento, durante il procedimento arbitrale, del ramo di azienda -relativo all’attività di consulenza- alla società *Controparte_7* quale differente soggetto giuridico (anche se avente la medesima sede legale e gli stessi dipendenti, collaboratori e professionisti): stante il tenore letterale della comunicazione di quest’ultima, si tratta del conferimento dell’azienda “in proprietà”, che determina l’automatica cessione alla società cessionaria di tutti i crediti anteriori ex art. 2559 c.c. salvo il patto contrario dei soci (che nella specie non è stato dedotto e, in tesi, è contraddetto dalla richiesta di pagamento).

Secondo l’attrice è privo di pregio “quanto rappresentato e motivato” nel lodo, laddove l’arbitro ha ritenuto applicabile la disciplina sulla cessione di azienda di cui all’art. 2558 c.c. (senza peraltro considerare che è di fatto irrilevante la natura *intuitu personae* del contratto e che *CP_5* non ha esercitato il diritto di recesso); per altro verso, il decidente non ha acquisito copia dell’atto di conferimento, oggetto dell’istanza ex art. 210 c.p.c. che è stata indebitamente ignorata. Secondo l’impugnante, pertanto, risulta integrata “l’ipotesi di cui all’art. 829 n. 4 c.p.c., in quanto è stato deciso il merito della controversia in un caso in cui non poteva essere deciso, per via della carenza di legittimazione e di interesse a permanere in arbitrato da parte della *Parte_3* e della impossibilità

di portare a conclusione il procedimento di arbitrato mediante l'ingresso nello stesso del cessionario"; la decisione, inoltre, viola il principio del contraddittorio – in quanto **Controparte_7** è rimasta estranea al procedimento- e integra l'omessa pronuncia ex art. 829 n. 12 c.p.c..

Anche in tal caso, non risulta compiutamente individuato il caso di impugnabilità stabilito dalla legge, risolvendosi la censura nell'indebita richiesta di riesame nel merito.

La doglianza, peraltro, non si confronta con il contenuto del lodo.

L'arbitro, infatti, ha escluso la cessione del "credito", rilevante ex art. 2559 c.c., dando espressamente conto del fatto che il contratto, oggetto della domanda di "risoluzione", non era stato ancora eseguito: non solo rispetto all'obbligazione di pagamento del compenso, ma anche con riguardo all'obbligazione professionale a carico della convenuta (in relazione all'annualità 2020); pertanto, ha ritenuto "superflua e assorbita" la richiesta di esibizione (invero escludendo anche il presupposto dell'indisponibilità del documento, di cui era documentato il deposito al registro imprese).

Per altro verso, l'arbitro ha evidenziato che la regola di cui all'art. 2558 c.c. non implica l'automatico subentro della cessionaria in tutti i rapporti contrattuali, che deve invece essere escluso rispetto a quello per cui è causa: a) il contratto, nella specie, non attiene all'organizzazione dell'impresa, ma ha per oggetto l'attività di consulenza giuridico-tributaria e, quindi, costituisce esplicazione dell'attività di impresa; b) il conferimento dell'incarico professionale, sotto altro profilo, rientra nel rapporto personale e fiduciario: la società conferitaria, pertanto, si è limitata a comunicare ai clienti la necessità di approvazione della cessione, che è stata espressamente negata dalla **CP_5** (mediante il rifiuto a mezzo PEC del 14/2/2022).

In conclusione, non consta alcuna delle ipotesi di nullità genericamente evocate: previo motivato esame delle istanze ed eccezioni proposte, è stata verificata la titolarità del rapporto dedotto in capo alla convenuta ed è stata quindi ribadita l'operatività della clausola arbitrale.

E' esclusa, per quanto premesso, la ricorrenza di nullità idonee alla decisione della controversia in questa sede ex art. 830, II comma c.p.c..

3. L'attrice, non di meno, ha chiesto in via subordinata di accertare la nullità parziale del lodo ex art. 830, I comma c.p.c., per violazione dell'art. 829 n. 11 c.p.c..

Secondo CP_5, infatti, l'arbitro ha rideterminato il corrispettivo dovuto in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, accogliendo l'eccezione di nullità della clausola determinativa del compenso: quest'ultima integra il "patto di quota lite", il quale non si limita a stabilire un mero premio "aggiuntivo" in caso di esito favorevole (c.d. "*success fee*") ma subordina la debenza e la misura del "compenso" al risultato effettivamente conseguito dal cliente; al contempo, l'arbitro ha però contraddittoriamente ravvisato l'inadempimento di CP_5 per non aver versato quel compenso che è stato accertato come non dovuto (in virtù della declaratoria di nullità della clausola contrattuale).

Anche in tal caso, la doglianza non considera il contenuto e la portata del lodo, secondo cui la nullità del patto non implica l'esclusione del compenso, ma la sua rideterminazione secondo i parametri ministeriali.

L'arbitro ha quindi rilevato che, pur avendo ricevuto la prestazione professionale prevista nel contratto ed i conseguenti avvisi di parcella, CP_5 *"non solo ha omissso ogni minimo pagamento, ma non ha fornito nemmeno la prova di aver motivato prima del presente procedimento alla controparte l'omissione del pagamento stesso, ovvero di aver prestato la pur minima collaborazione in ossequio al canone della buona fede contrattuale e del principio di solidarietà sociale"* (v. p. 17).

Tale motivazione, dunque, non si pone in contrasto con l'accertamento della nullità del patto di quota lite e, nella ricostruzione dell'arbitro, sorregge l'applicazione della clausola penale per il risarcimento da risoluzione del contratto.

In proposito, infatti, va rammentato che *"la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che*

comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. n. 291/2021).

Per quanto premesso, l'impugnazione deve essere respinta, restando assorbita ogni altra questione.

Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta l'impugnazione;
- condanna *Parte_1* alla refusione delle spese in favore di [...] *Parte_3* che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* D.P.R. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'attrice di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma il giorno 25/6/2026

Il Consigliere est.
dott. Paolo Bonofiglio

Il Presidente
dott. Nicola Saracino